

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 72

3 marzo 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI, BARTOLINI, RENZI

**DISCIPLINA DELL'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISERVATI AI PROFUGHI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137 (ASSISTENZA A FAVORE DEI PROFUGHI) OVVERO DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 763 (NORMATIVA ORGANICA PER I PROFUGHI)**

**Oggetto consiliare n. 1130**

## RELAZIONE

La Legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ha disciplinato in modo organico, rispetto al passato, le misure di assistenza di cui possono beneficiare coloro cui sia riconosciuta la condizione di profugo, ai sensi e alle condizioni previste dalla legge stessa.

Tra le misure assistenziali previste a favore dei profughi, l'art. 17 della legge in esame, prevede, per un certo lasso di tempo, la riserva da parte degli Istituti autonomi delle case popolari, di una aliquota del 15% degli alloggi che saranno costruiti e abitabili ad una certa data.

L'art. 18, poi, della stessa legge, prevede, sempre per la sistemazione dei profughi, la realizzazione, per un certo lasso di tempo, di fabbricati a carattere popolare a spese dello Stato.

Diversi anni dopo, sempre nel tentativo di riordinare la materia, la Legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), all'art. 34, ribadisce ancora una volta che la Regione territorialmente competente riservi ai profughi un'aliquota, non inferiore al 15% (successivamente elevata al 20% dall'art. 4 della Legge 15 ottobre 1991, n. 344) degli alloggi compresi nei programmi di intervento di edilizia popolare.

Stante questo complesso di norme dirette a regolamentare la concessione di sussidi e altre provvidenze a favore dei profughi, nel 1993, la Legge n. 560 del 24 dicembre (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), al comma 24, dell'art. 1, dispone che «gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, (*omissis*), ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 del DPR 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 27 aprile 1962, n. 231».

Il suddetto comma 24 dell'articolo 1 della Legge 560/93 è stato in più occasioni oggetto di interpretazioni autentiche (oltre ad essere prorogato nella sua efficacia sino al 30 dicembre 2005, ad opera dell'art. 45, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Si ricorda, dapprima, l'intervento interpretativo operato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996,

n. 649, nel senso che il beneficio delle “condizioni di miglior favore”, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

In un secondo tempo, un ulteriore intervento interpretativo sulle norme riguardanti la cessione in proprietà degli alloggi riservati ai profughi, è stato realizzato dall'articolo 4, comma 223, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) prevedendo che «il comma 24, dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che (soltanto) gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 marzo del 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge», e alle condizioni ivi stabilite.

Stante, dunque, questa interpretazione “restrittiva”, che lo stesso legislatore statale ha fornito riguardo alla normativa in tema di cessione degli alloggi a favore dei profughi, col presente progetto di legge, allo scopo di garantire la parità di trattamento, si è inteso, all'art. 1, estendere le sopraccitate “condizioni di miglior favore” di cui al comma 24 dell'articolo 1 della

Legge 560/93, già applicate agli alloggi di proprietà statale realizzati per i profughi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 137/52, anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nel territorio regionale, attualmente di proprietà dei Comuni, e riservati ai profughi ai sensi dell'articolo 17, della stessa Legge 137/52 o dell'articolo 34 della successiva Legge 26 dicembre 1981, n. 763.

I soggetti che possono presentare la domanda per l'acquisto degli alloggi in questione, sono indicati all'art. 2 del presente progetto di legge.

All'art. 3, invece, è indicato il criterio per il computo del prezzo di vendita degli alloggi di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda, infine, all'art. 4, gli adempimenti spettanti ai Comuni nel cui territorio sono presenti gli alloggi in questione, essi sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta, a rendere noto i soggetti interessati la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati, nonché, entro due mesi, a comunicare alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi stessi, qualora già inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, ovvero a formulare le relative proposte di inserimento in detto programma.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Alienazione degli alloggi*

#### *di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi*

1. Nel rispetto delle finalità perseguite dalle politiche abitative della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 2 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), i cittadini residenti nel territorio della regione, in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), che risultino assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge, ovvero ai sensi dell'art. 34 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai Comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 3.

### Art. 2

#### *Soggetti legittimati a presentare la domanda*

1. In deroga alla disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 37 della L.R. n. 24 del 2001, sono legittimati a presentare domanda, per l'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell'articolo 17 della Legge 137/52 o dell'articolo 34 della Legge 763/81, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano e ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
2. I soggetti di cui al comma 1, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, devono altresì risultare

in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato, nonché delle relative spese di conduzione.

### Art. 3

#### *Modalità per il pagamento degli alloggi*

1. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui all'articolo 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione dei relativi lavori, ovvero alla data di assegnazione dello stesso, se anteriore.

### Art. 4

#### *Adempimenti dei Comuni*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni nel cui territorio siano presenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1, rendono nota, attraverso adeguate forme di pubblicità, ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, la facoltà di presentazione delle domande per l'acquisto degli alloggi loro assegnati, nonché i termini e le relative modalità.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni comunicano alla competente struttura regionale, lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui all'articolo 1, qualora già inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge n. 24 del 2001, ovvero formulano le proposte di inserimento in detto programma.

### Art. 5

#### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



























